



Comune di Bernalda

Provincia di Matera

**POLIZIA LOCALE E CONTENZIOSO
Ufficio del Contenzioso**

Allegato "A"

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Bernalda intende istituire, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016, un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali di consulenza, difesa e patrocinio dinanzi a tutte le autorità giudiziarie.
2. L'iscrizione al suddetto elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Bernalda né attribuisce alcun diritto al professionista in ordine ad un eventuale conferimento.
3. La formazione dell'elenco è finalizzata esclusivamente all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi legali.
4. L'elenco è aperto a tutti i professionisti, singoli o associati, che ne facciano regolare richiesta. In caso di studio associato, il compenso sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
5. L'elenco ha validità di 3 (tre) anni, a far data dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, e sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze

pervenute entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO E MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il Comune provvederà a conferire, di volta in volta, l'incarico professionale di tipo fiduciario con apposito atto, scegliendo l'avvocato tra quelli inseriti nel costituendo elenco. Nella scelta si terrà conto della natura dell'incarico (civile, amministrativo, penale, tributario, lavoro) nonché:

- A. della pertinenza del curriculum con l'incarico da conferire;
- B. del conseguimento di master, di specializzazioni e di esperienze professionali risultanti dal curriculum del legale;
- C. della connessione e/o consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- D. del principio di rotazione degli incarichi tra gli iscritti.

2. L'elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio è unico, dovrà essere distinto per aree di competenza, come di seguito specificato:

- sez. A: contenzioso amministrativo;
- sez. B: contenzioso civile;
- sez. C: contenzioso del lavoro (con particolare riferimento al pubblico impiego);
- sez. D: contenzioso penale;
- sez. E: contenzioso tributario;

3. L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di scegliere altri professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione. La medesima riserva opera anche nel caso di connessione e/o consequenzialità e/o complementarietà dell'incarico da conferire con altro, precedente incarico.

Art. 3 – REQUISITI D'ACCESSO

1. Possono presentare istanza di iscrizione nell'elenco i professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- A. iscrizione all'Albo Ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni. I professionisti con meno di 5 anni di iscrizione al predetto Albo saranno inclusi nella sezione speciale giovani avvocati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a questi ultimi incarichi singoli per le controversie di valore inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00);
- B. assenza di conflitto di interesse con il Comune di Bernalda e, in particolare, di non aver assunto alcun incarico professionale avverso il Comune medesimo nell'ultimo biennio;
- C. godimento dei diritti civili e politici;
- D. possesso dello studio nell'ambito territoriale del Foro di Matera; in alternativa, disponibilità di domiciliazione in tale ambito senza costi

aggiuntivi per il Comune;

- E. possesso, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all'elenco comunale, di una assicurazione professionale personale per danni provocati nell'esercizio delle attività professionali;
- F. assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- G. insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso la P.A.

2. Tutti i requisiti sopra richiamati dovranno essere certificati con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii. e saranno soggetti a verifica da parte del Comune; essi dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e permanere durante tutto il periodo di validità dell'elenco.

3. Per ulteriori elementi di conoscenza di condizioni e procedure più specifiche si fa espresso richiamo alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22.1.2019 i cui contenuti assumono rilevanza ai fini della presente procedura.

4. Il professionista si dovrà inoltre impegnare a:

- A. segnalare al Comune l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse;
- B. rispettare la normativa in materia di privacy.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I professionisti interessati, singoli o associati, dovranno far pervenire, non oltre le ore **12,00** del giorno **15 aprile 2019**, a pena di esclusione, apposita istanza indirizzata al Comune di Bernalda - Piazza Plebiscito tramite raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale), PEC (indirizzo: comunebernalda@pcert.postecert.it) o direttamente al protocollo del Comune (farà fede il timbro apposto da quest'ultimo). È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

2. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine.

3. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. L'istanza di iscrizione all'elenco inviata tramite raccomandata o consegnata a mano dovrà essere chiusa in apposita busta sulla quale, oltre all'indirizzo del destinatario e del mittente (corredato dal numero di fax, dall'e-mail e dall'indirizzo PEC del professionista), dovrà essere apposta la dicitura **"DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI"**.

5. La PEC dovrà recare in oggetto: "**DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI**" ed i relativi allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile e sottoscritti dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società.

6. In particolare la busta chiusa o la PEC dovrà contenere al suo interno:

- A. domanda di iscrizione redatta secondo lo schema **Allegato 1** con l'indicazione delle sezioni (massimo due) dell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, del presente avviso;
- B. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione ed eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
 - insussistenza cause di inconferibilità;
 - assenza di conflitto di interessi;
 - assenza di motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- C. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parete di terzi, pubblici e privati, contro il Comune di Bernalda o in conflitto con gli interessi del Comune, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'amministrazione comunale e, comunque, per ulteriori due anni successivi;
- D. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
- E. dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
- F. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- G. curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme dell'autocertificazione. Nell'ambito del predetto curriculum il candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare;

7. In caso di Studio Associato e Società tra Avvocati la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco;

8. Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

9. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti relativi all'avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679/UE. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento

delle procedure relative all'avviso pubblico.

Art. 5 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NEL CORSO DELLA VIGENZA

I professionisti inseriti nell'elenco potranno essere cancellati durante la vigenza dello stesso qualora:

- A. inoltrino specifica richiesta di cancellazione;
- B. abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non puntuali e non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui siano responsabili di gravi inadempienze e/o abbiano arrecato danni al Comune;
- C. abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- D. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- E. intervengano circostanze, fatti e comportamenti per i quali il Comune ritenga che non sussista più rapporto di fiducia con il professionista;
- F. insorgano cause ostative di cui al Nuovo Codice deontologico forense, approvato dal C.N.F. in data 31.1.2014 e ss.mm. in attuazione della Legge n. 247/2012.

Art. 6 – OBBLIGO DI INFORMAZIONE

1. Il legale incaricato si impegna a concordare con il Comune la strategia difensiva, ad aggiornare costantemente per iscritto il Responsabile del Servizio Contenzioso sullo stato generale del giudizio, ed in particolare ad informarlo tempestivamente sul rischio di soccombenza, anche al fine di eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio. Lo stesso dovrà inoltre inviare in tempo utile copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti difensivi avversari.

2. È obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio.

3. È altresì obbligo del legale rilasciare un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale, nonché, su richiesta dell'ufficio, redigere al termine dell'incarico relazione sull'attività svolta e sulla prestazione eseguita.

Art. 7 – COMPENSO

1. Il compenso da riconoscere al professionista esterno è determinato in relazione al parametro tariffario vigente al momento del conferimento dell'incarico, secondo i criteri stabiliti nel decreto emanato dal Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 3 e 13 della Legge 247/2012.

2. Per la quantificazione del compenso, è prevista l'applicazione, per ogni fase processuale, della diminuzione del 50% rispetto al valore medio di liquidazione ovvero dei c.d. "minimi tariffari", nell'ambito dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 o, in ogni caso, al provvedimento in vigore al momento del conferimento dell'incarico professionale.

3. Per l'individuazione dello scaglione, da prendere in considerazione per la determinazione del valore della controversia, si farà riferimento alla dichiarazione effettuata dalla parte che introduce il giudizio.

4. In caso di soccombenza parziale il compenso verrà decurtato del 5% rispetto all'importo determinato in base al comma precedente. In caso di soccombenza totale, si opererà una decurtazione del 10%.

5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso non potrà superare l'importo pattuito nel caso in cui il compenso giudizialmente liquidato sia superiore a quello determinato secondo il criterio previsto dal presente articolo. In questa eventualità, l'avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, la fase esecutiva per il recupero delle spese legali e di tutte le altre somme dovute. La differenza tra il compenso liquidato in sentenza e quello pattuito sarà corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente tutta la somma spettante all'Ente medesimo.

6. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo per le spese vive indicate in parcella. Può essere anticipato altresì un importo massimo corrispondente al 25% del compenso indicato.

7. In caso di estinzione anticipata del giudizio, l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata ed adeguatamente documentata.

8. Non sono rimborsate le spese di viaggio dalla residenza del professionista alle sedi giudiziarie del foro competente.

9. Il saldo sarà a definizione del giudizio ed a seguito di trasmissione della sentenza o di altro provvedimento definitivo reso dall'autorità giudiziaria adita, previa presentazione di fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo di cui si è beneficiato.

Art. 8 – PUBBLICITA'

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale anche alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 9 – TUTELA ED UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

1. Si informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno trattati dall'amministrazione in conformità all'art. 13 del G.D.P.R. n. 2016/679. I dati personali saranno conservati presso la sede comunale. Ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 14 del G.D.P.R. n. 2016/679.

Art. 10 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Matera.

Per informazioni ci si potrà rivolgere al dipendente Dott. Angelo Guida - Tel. 0835/540225.

Bernalda, 5.3.2019.

Il Responsabile
del Servizio Polizia Locale e Contenzioso
Dott. Emilio POLIZIO